



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI

Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia civile iscritta al n. 849 del R.G.A.C. per l'anno 2018 e promossa da

con l'avvocato SORGENTONE ANDREA SRGNDR70A24C632F

ATTORI

CONTRO

_____ con il

patrocinio dell'avv. _____

_____.

CONVENUTO

OGGETTO: azione di nullità parziale ripetizione indebito.

All'udienza del 16.12.2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale del 16.12.2021.

Per gli attori



- 1) RIGUARDO IL C/C N.100 accertare e dichiarare che la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
- 2) Nel caso in cui dovesse essere provata l'esistenza di un contratto in forma scritta accertarne e dichiararne la nullità ove rinvii per le condizioni economiche ai c.d. "usi su piazza" o preveda con clausola nulla la cms o la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
- 3) accertare e dichiarare che la banca, in assenza di alcun valido accordo con il correntista, ha introdotto unilateralmente interessi ultralegali, la cms, le spese per la tenuta conto, per le singole operazioni, per il rinnovo dell'affidamento, la Cdf, la Civ, e le spese per operazioni in mancanza di fondi;
- 4) per effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare secondo giustizia il saldo del c/c 100 all'ultimo e/c in atti, con ordine alla banca di rettificare sia le proprie risultanze contabili che l'e/c portante quale saldo quello oggetto di accertamento;
- 5) RIGUARDO I FINANZIAMENTI REGOLATI SUL C/C 280068 accertare e dichiarare che solo riguardo il finanziamento di 1miliardo estinto in data 10/2/2006 è stato pattuito il tasso di interesse dovendosi applicare le condizioni legali riguardo i successivi finanziamenti erogati in data 5/1/2007, 23/3/2010, 22/11/2010, 8/3/2011, 7/9/2011, 3/7/2012 2/11/2012 con conseguente ricalcolo del saldo del c/c 280068 e condanna delle somme indebitamente pagate sia riguardo i finanziamenti suddetti che alla chiusura del detto conto;
- 6) RIGUARDI I MUTUI DEL 10/6/2002 E 1/7/2002 in via principale accertare e dichiarare il difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso Euribor preso a riferimento nel contratto per cui è causa ed in ogni caso la nullità, erroneità ed iniquità della quotazione dell'Euribor così come pubblicata dagli organi deputati al



suo calcolo e riportata sui quotidiani economici / fiscali quali ad esempio “Il Sole 24h”, “Milano Finanza” e “Italia Oggi” e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, così come accertato e affermato nelle decisioni e comunicato stampa del 4/12/2013 relativi al caso AT.39914 e del 7/12/2016 della Antitrust della CE, nonché la erroneità dell’Euribor dal 31/5/2008 al 31/3/2009 in quanto solo da tale data i tassi hanno terminato la discesa anomala e rapida conseguente al termine della manipolazione;

7) per l’effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi come di giustizia ed in ogni caso (essendo nullo il mutuo ex art 1346 – 1418 cc facendo riferimento per il calcolo del tasso di interesse a valori Euribor nulli) per le rate che facciano riferimento ai tassi Euribor compresi dal 26/9/2005 al 30/5/2008 sempre secondo giustizia e quindi in via principale al tasso legale e solo in subordine ex art 117 TUB ed in ulteriore subordine applicando quale interesse il solo spread;

8) in base all’accoglimento delle domande dal n. 6) al n.7) ricalcolare secondo Giustizia gli interessi dovuti dall’attore dalla stipula all’attualità con imputazione delle somme indebitamente pagate a capitale e con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e quindi della somma dovuta a titolo capitale al momento della domanda e ricalcolo delle rate a scadere, con condanna della convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabili in ragione di quanto accolto in sentenza;

8) in via subordinata rispetto ai punti che precedono, condannare la convenuta al pagamento delle somme indebitamente pagate dal mutuatario fino alla domanda;



9) in via residuale: condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme delle quali si è arricchita senza causa in ragione dell'aumento del tasso Euribor dal 26/9/2005 al 31/3/2009;

10) RIGUARDO IL DERIVATO IRS DEL 24/4/2012 accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro e del contratto IRS per cui è causa per assenza di causa, ex artt. 1418, 1325, n. 2, e 1343 c.c., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (mark to market) ex artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c. nonché per violazione di norme imperative, ex artt. 21 e ss. D.Lgs. n. 58/98, artt. da 27 a 58 Reg. Consob n. 16190/2007, e 1418 c.c.

11) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o il grave inadempimento contrattuale della convenuta per violazione degli artt. 21 e ss. D.Lgs. n. 58/98, artt. da 27 a 58 Reg. Consob n. 16190/2007 (in particolare, violazione degli obblighi informativi e sull'inadeguatezza e l'inappropriatezza dell'operazione in lite), e per l'effetto risolvere il contratto quadro ed il contratto di swap per cui è causa;

12) in ragione dell'accoglimento dei numeri nn. 10-11 accertare e dichiarare che nulla deve l'attrice alla convenuta per il derivato per cui è causa e condannare quest'ultima convenuta alla restituzione in favore della prima delle somme addebitate in conto e comunque percepite a titolo di commissioni e flussi di cassa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo;

13) accertare e dichiarare che la somma richiesta quale valore di MtM dalla convenuta non è dovuta, non prevedendo il contratto un criterio univoco di determinazione e di fatto essendo rimesso al mero arbitrio della banca;



14) ordinare alla convenuta la cancellazione della segnalazione del mark to market dalla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia dalla prima segnalazione all'attualità;

15) con condanna della convenuta alle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.

Per il convenuto:

disporsi la revoca dell'ordinanza datata 03.05.2021 e la convocazione del perito nominato, dott. [REDACTED] tenuto conto dei rilievi svolti dalla Banca convenuta e dal proprio c.t.p. alle risultanze della c.t.u. in atti con riferimento: (i) all'individuazione ed al ricalcolo delle rimesse solutorie prescritte sul "saldo banca", nonché sulla base degli affidamenti desunti dalla Centrale Rischi, pur in assenza della prova del contratto, quanto meno per il periodo dal 1992 al mese di novembre 1995 in cui il "fido" non risulta provato né da contratto, né dalla visura della Centrale Rischi in atti che decorre dal mese di dicembre 1995; (ii) all'intangibilità delle competenze riferite ai conti anticipazioni, tenuto conto anche della prescrizione delle corrispondenti rimesse; (iii) alla revisione e alle modalità di ricalcolo degli interessi creditori, tra l'altro, non oggetto di alcuna contestazione e/o domanda giudiziale da parte della società attrice, dovendosi adottare, in estremo subordine, il tasso tub senza la modifica introdotta dal d.lgs. n. 141/20102.

In via subordinata: nel riportarsi alle domande, difese, istanze, eccezioni formulate negli atti e negli scritti depositati, la [REDACTED] precisa le proprie conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nonché, in via istruttoria, insiste nell'accoglimento dei rilievi formulati alla c.t.u. nel corso del giudizio e nelle osservazioni ex art. 195 c.p.c. rese dai propri c.t.p. rispettivamente in data



27.11.2019 con riferimento al contratto IRS ed in data 12.02.2021 con riferimento ai rapporti bancari

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

██████████
██████████ convenivano in giudizio ██████████ ed allegavano che la società aveva stipulato:

contratto di finanziamento del 24.4.2012 con contratto collegato IRS in pari data;

mutuo in data 10.6.2002;

mutuo in data 1.7.2002;

finanziamento in data 12.6.2000 per i mld lire regolato sul conto corrente n 280068 chiuso in data 15.6.2017;

conto corrente n 100 aperto in data anteriore al 31.3.1992 e ancora in essere.

Rispetto al conto corrente n 100 ed al contratto IRS Mario Petretto e Antonino Petretto erano fideiussori.

Gli attori esponevano che il conto corrente n 100 era stato stipulato in forma orale con la conseguenza che la pattuizione di interessi ultralegali ed anatocistici in assenza di forma scritta doveva ritenersi nulla e le somme corrisposte per il titolo detto dovevano essere restituite.

Del pari doveva essere dichiarata la nullità della pattuizione orale delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altro onere o spesa non pattuito in forma scritta con restituzione delle somme addebitate.

Quanto al contratto c/c 280068 esponevano che erano stati addebitati finanziamenti differenti rispetto a quello stipulato in data 12.6.2000 e chiuso in data 10.2.2006 eccepiva che gli interessi applicati sui



finanziamenti successivi erano nulli in mancanza di pattuizione scritta e dovevano essere ricalcolati al tasso sostitutivo ex art 117 TUB.

Deducevano che la pattuizione di interessi variabili sul mutuo era nulla poiché legata all'Euribor che nel periodo 2005-2008 era risultato manipolato.

Infine quanto al contratto IRS del 14.4.2012 eccepivano la nullità stante l'assenza di valida causa e chiedevano la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

In ordine al collegato derivato osservavano che il contratto era stato stipulato su richiesta di [REDACTED] che altrimenti non avrebbe consentito la stipula del mutuo e che, in ogni caso, era privo di valida causa poiché al momento della stipula la banca non aveva previsto un rialzo dei tassi con la conseguenza che il contratto prevedeva rischi minimi per la banca e massimi per il cliente.

Lamentavano inoltre che il meccanismo di calcolo del MtM era nullo poiché indeterminato.

Concludevano come in atti.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] e contestava l'avversa domanda.

Eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti per la ripetizione di indebito con riferimento ai rapporti bancari estinti a decorrere dalla loro estinzione e con riferimento ai rapporti bancari in essere da ogni singolo versamento ovvero da ogni rimessa solutoria.

Eccepiva inoltre la decadenza ai sensi dell'art 1832 cc essendo intervenuta la tacita approvazione degli estratti conto.

Nel merito sosteneva che gli attori non avevano fornito prova adeguata alla loro domanda e in particolare che chiedevano la dichiarazione di nullità di clausole contrattuali di cui non avevano provato l'esistenza.



Deduceva che i contratti erano stati conclusi nella forma scritta e che l'eccezione di nullità parziale per difetto di forma era infondata.

Infine, con riferimento al difetto di forma scritta dei contratti di apertura di credito osservava che secondo l'orientamento della Suprema Corte il contratto non doveva essere redatto in forma scritta quando, come nel caso in esame, il rapporto era regolato in conto corrente.

In subordine sosteneva che il tasso di interesse doveva essere rideterminato con riferimento al tasso legale fino all'8.7.1992 e al tasso sostitutivo ex art 117 co 7 Tub per il periodo successivo.

Quanto all'anatocismo esponeva che la banca aveva applicato la medesima periodicità agli interessi passivi ed a quelli attivi.

Quanto alle commissioni di massimo scoperto sosteneva che erano pienamente legittime sotto il profilo della causa e della determinatezza.

Contestava inoltre le domande relative agli ulteriori oneri ritenuti non dovuti e ne chiedeva il rigetto.

Sull'indicizzazione Euribor dei contratti di mutuo, [REDACTED] sosteneva di non aver in alcun modo partecipato alla manipolazione dell'indice Euribor con la conseguenza che alcuna nullità poteva derivare al contratto di mutuo dall'eventuale alterazione dell'indice detto.

Sul contratto derivato IRS [REDACTED] esponeva che il contratto era valido ed efficace che del tutto infondate erano le eccezioni relative all'assenza di causa e che nessuna norma imponeva l'indicazione del mark to market.

Infine eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dei fideiussori con particolare riferimento alle domande restitutorie.



In diritto

La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Sul contratto di conto corrente n 100 si richiamano le considerazioni già svolte con le ordinanze istruttorie e si dichiara la nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola di determinazione degli interessi con il richiamo dell'uso piazza.

Sul punto è necessario premettere che nel corso del giudizio all'esito della conclusione del giudizio monitorio, gli attori sono stati in grado di produrre il contratto redatto in forma scritta.

Dall'esame dei documenti in atti si evince che le passività relative al c/c oggetto del giudizio, sono state computate secondo clausole nulle.

In particolare, il c/c prevedeva al punto 7 delle condizioni generali, che gli interessi dovevano essere computati secondo *“le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” e che avrebbero prodotto a loro volta interessi nella stessa misura*”.

Tale pattuizione, che secondo i rilievi del ct è stata applicata dalla banca anche nell'ambito del c/c oggetto del giudizio, è nulla per i motivi di seguito indicati.

La previsione di cui all'art 7 in tema di interessi ultralegali è nulla poiché contraria all'art 1284 uc cc, che, nel prevedere la forma scritta, impone comunque il richiamo, anche indiretto, a criteri *“prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse.”* (Cass n 22898/05).

Ciò premesso si osserva che dall'esame del contratto non è dato evincere il tasso pattuito con la conseguenza che la clausola è nulla e deve essere disapplicata.



Secondo l'art 117 TUB, che trova applicazione nel caso in esame, le clausole che determinano il tasso di interesse mediante rinvio agli usi di piazza sono nulle e si considerano non apposte con la conseguenza che gli interessi dovranno essere determinati applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e passive.

Si ritiene che la novella apportata all'art 117 TUB sia applicabile solo ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della riforma introdotta dal DLgs n 141/2010.

E infatti l'art. 117 dlgs 01/09/1993, n. 385 (TUB) è stato modificato dall' articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'art. 4 del dlgs. 13/08/ 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo dlgs. 141 del 2010. Tale comma prevede che *"le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione"* e, a norma dell'art. 11 delle disposizioni della legge in generale, *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*, a meno che, è da aggiungere, la nuova legge non abbia natura interpretativa della precedente, che non è la fattispecie che ricorre nel caso.

Peraltro, lo stesso comma 2 dell'art. 6 citato, proprio perché le nuove disposizioni hanno valore solo per il futuro, ha anche disciplinato il rapporto tra la nuova legge ed i provvedimenti emanati dalle autorità creditizie, prevedendo che *"Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili"*.



Il c/c n 100 deve essere dichiarato nullo anche con riferimento alla capitalizzazione trimestrale pattuita;

Rilevato che, in esito alle sentenza con cui la Corte di Cassazione nell'anno 1999 aveva dichiarato l'illegittimità dell'anatocismo, l'art 25 Dlgs n 342/99 aveva disposto la sanatoria delle clausole anatocistiche stipulate fino a quel momento e che, successivamente, con sentenza n 425/2000, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'articolo detto che prevedeva la possibilità per il CICR di sanare la nullità delle pattuizioni relative all'anatocismo, già in essere al momento dell'entrata in vigore della norma citata;

osservato inoltre che la norma transitoria dell'art 7 prevede che l'adeguamento debba essere espressamente approvato dal cliente quando determini un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;

che nel caso in esame alla nullità ed inefficacia delle pattuizioni originarie (e dunque in assenza di un anatocismo) si sostituisce un anatocismo trimestrale con conseguente peggioramento rispetto alle condizioni vigenti;

si deve concludere che nessun anatocismo può trovare legittima applicazione.

Del pari deve essere accolta la contestazione relativa alla legittimità delle commissioni di massimo scoperto indicate in maniera del tutto generica con il solo riferimento ad una percentuale senza alcuna indicazione del periodo di riferimento o delle modalità di calcolo.

Per tutti i motivi detti il saldo finale del c/c n 100 dovrà essere determinato in euro -106.897,84 con una differenza a favore del correntista di euro 187.212,29.



Tenuto conto dell'eccezione di prescrizione della banca e dei criteri per il calcolo dei crediti prescritti di cui all'ordinanza del 21.3.2019 e del 15.4.2020, il calcolo dovrà essere compiuto sul saldo rettificato e con riferimento alle rimesse solutorie come qualificate dalla sentenza Cass n 24418/2010, Cass n 28819/2017.

A tal fine si dovrà tenere conto dei soli pagamenti extra fido e si dovrà considerare che l'affidamento non dovrà essere provato con la produzione del relativo contratto ben potendo evincersi la presenza di un fido da elementi indiretti quali l'estratto conto scalare (Cass n 29190/2021 Cass n 5887/2021).

Per l'effetto si dovrà tenere conto della determinazione del saldo secondo la seconda ipotesi di calcolo esposta dal ctu e dunque senza riconoscere alcuna rettifica da rimessa solutoria confermando il saldo negativo per il correntista in euro 106.897,84.

Quanto al **C/C n 280068**, premesso che sul conto detto sono confluiti diversi finanziamenti le cui competenze trimestrali sono state addebitate e girocontate in pari data sul conto principale n 100; tenuto conto di quanto stabilito dal ctu circa il fatto che sul conto si rileva la presenza di soli interessi debitori e spese mentre non sono presenti commissioni di massimo scoperto; richiamate le considerazioni già svolte nelle ordinanze istruttorie e delle considerazioni relative al c/c 110, tenuto conto della mancanza della serie continua degli estratti conto e dei finanziamenti successivi al primo; si rileva che il tasso di interesse, stante l'assenza di pattuizione scritta, dovrà essere determinato secondo il disposto dell'art 117 TUB nella formulazione precedente la modifica introdotta dal Dlgs 141/2010.



Per l'effetto il saldo finale dovrà essere determinato in misura di euro 49.268,91.

In relazione al **contratto derivato**, richiamate anche in questo caso tutte le considerazioni svolte in ordine alla natura ed all'invalidità dello stesso, ribadita la nullità della clausola relativa al MtM, e considerato che questo costituisce elemento essenziale del contratto al fine di determinarne l'oggetto, dichiarata la nullità del contratto, e rilevato che la società attrice ha versato in adempimento del contratto detto la somma di euro 84.118,17 (a fronte di flussi versati da Petretto srl pari ad euro 95887,04 ed euro 11.768,87 versati dalla banca), si deve concludere che le somme dette sono state versate in assenza di valida causa e che per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea devono essere restituite alla società.

Non si terrà in considerazione il dato rilevato dal consulente sulla base della sola rilevazione Euribor ed in assenza di documentazione contabile attestante l'effettivo addebito accreditato, non potendo ritenere raggiunta la prova.

Stante la nullità del contratto anche i flussi in scadenza non dovranno essere versati dalla società stante l'assenza di valida causa.

Per tutti i motivi indicati, in accoglimento parziale della domanda attorea, dichiara la nullità parziale del contratto di c/c n 100 e tenuto conto dei crediti prescritti accerta il credito del correntista in euro 187.212,29;

dichiara la nullità parziale del c/c n 280068 e, accertato il credito del correntista in misura di euro 49.268,91, condanna la convenuta al pagamento della somma detta;



dichiara la nullità del contratto derivato IRS e, accertato il credito della Petretto srl in misura di euro 84.118,17, condanna la convenuta al pagamento della somma detta.

L'accertata inesistenza del credito relativo ai flussi in capo alla società implica anche l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle somme in scadenza.

In accoglimento della domanda proposta dagli attori, la banca sarà anche tenuta alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi del debito risultato inesistente.

Rigetta ogni altra domanda con particolare riferimento alle contestazioni relative ai mutui del 10.6.2022 e del 1.7.2022.

Stante il parziale accoglimento della domanda le spese, liquidate nel dispositivo, saranno compensate in ragione di 1/3 e saranno poste a carico della convenuta per la restante quota.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;

in accoglimento parziale della domanda attorea, dichiara la nullità parziale del contratto di c/c n 100 e tenuto conto dei crediti prescritti accerta il saldo in misura di euro 106.897,84;

dichiara la nullità parziale del c/c n 280068 e, accertato il credito del correntista in misura di euro 49.268,91, condanna la convenuta al pagamento della somma detta in favore della società;

dichiara la nullità del contratto derivato IRS e, accertato il credito della Petretto srl in misura di euro 84.118,17, condanna la convenuta al pagamento della somma detta in favore della società.



L'accertata inesistenza del credito relativo ai flussi in capo alla società implica anche l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle somme in scadenza.

In accoglimento della domanda proposta dagli attori, la banca sarà anche tenuta alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi del debito.

Rigetta ogni altra domanda con particolare riferimento alle contestazioni relative ai mutui del 10.6.2022 e del 1.7.2022.

Liquida le spese processuali come di seguito indicato:

Valore della Causa: Da € 260.001 a € 520.000

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.375,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.227,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 9.915,00

Fase decisionale, valore medio: € 5.870,00

Compenso tabellare (valori medi) € 21.387,00 oltre spese, Iva e Cpa come per legge.

Dispone la compensazione in ragione di 1/3 e pone la restante quota a carico della convenuta disponendo il pagamento in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.

Pone le spese della consulenza definitivamente a carico della convenuta.

Sassari li 21/04/2022.

IL GIUDICE

Dott.ssa G. M. Mossa

IL CANCELLIERE

